



La IUC (imposta Unica Comunale) si compone di :

TARI + TASI + IMU



TARI (TASSA RIFIUTI)

Con deliberazione del C.C. n. 4 in data 27.04.2016 sono state riconfermate le tariffe dell'anno 2015.

Al proprio domicilio dalla fine del mese di giugno verranno recapitati gli avvisi di pagamento relativi all'anno 2016 completi di modelli F24.

Le nuove scadenze per l'anno 2016 sono le seguenti:

| Prima rata | Seconda rata | Terza rata | Unica soluzione |
|------------|--------------|-------------|-----------------|
| 31 luglio | 30 settembre | 30 novembre | 30 settembre |

TASI

Novità 2016

NON si applica la tasi all'abitazione principale e alle pertinenze nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/6, C/2, C/7, fatta eccezione per le abitazioni principali categorie di lusso e loro pertinenze la cui imposizione resta invariata rispetto al 2015.

Infatti per tali immobili (categorie A/1, A/8, A/9) e loro pertinenze si verserà l'IMU con aliquota 3,7 per mille, detrazione € 200,00, la Tasi aliquota 2,30 per mille.

Le scadenze per il versamento sono le seguenti:

| Prima rata | Seconda rata | Unica soluzione |
|------------|--------------|-----------------|
| 16 giugno | 16 dicembre | 16 giugno |

IMU

Novità 2016

☑ **Non si applica l'IMU sui terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti;**

☑ **Si applica la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto (anche verbale) sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre l'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito ad abitazione principale.**

Di seguito la risoluzione n. 1/DF del Ministero delle Finanze che chiarisce alcuni aspetti applicativi della norma.

Le scadenze per il versamento sono le seguenti:

| Prima rata | Seconda rata | Unica soluzione |
|------------|--------------|-----------------|
| 16 giugno | 16 dicembre | 16 giugno |

Cosa si intende per abitazione principale ai fini IMU e TASI

A) Abitazione principale e relative pertinenze:

- è abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine, soffitte, locali di deposito), C/6 (garage, box, posti auto) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale indicata.

B) Abitazioni equiparate a quella principale ai sensi del regolamento IMU (art. 3):

1. le abitazioni possedute da **anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, purché non locate.

C) Abitazioni equiparate a quella principale per legge:

1. **casa coniugale assegnata al coniuge**, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Si ricorda che è abitazione principale anche l'alloggio su cui è costituito il **diritto di abitazione del coniuge superstite**, ex art. 540 codice civile.

Cosa occorre fare per godere dell'equiparazione ad abitazione principale di un immobile ?

In linea generale, nel caso di immobili che godono di agevolazioni di imposta (riduzioni o esenzioni) oppure nel caso in cui il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie alla verifica del corretto adempimento dell'obbligazione tributaria, **il contribuente è tenuto per legge a presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo e a pena di decadenza, una apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per le variazioni IMU.**

Pertanto non è necessaria alcuna dichiarazione per l'abitazione di residenza di cui alla lettera A), mentre **va presentata la dichiarazione nei casi di cui alle lettere B) e C).**

Il modello e le istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU sono scaricabili dal sito internet del Comune; l'attestazione della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge o dal regolamento va riportata nelle annotazioni poste in calce al modello.

Nelle prossime settimane verranno recapitati ai contribuenti gli avvisi di pagamento corredati dagli F24 precompilati.

LA DICHIARAZIONE IMU E TASI

L'obbligo di presentazione delle dichiarazioni IMU e TASI (scadenza 30 giugno 2017) ha la finalità di denunciare le variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta per l'anno 2016 e che non sono conoscibili dal Comune.

VERSAMENTI

Il versamento va eseguito tramite modello F24 pagabile presso qualsiasi banca, ufficio postale o in via telematica.

| Codici tributo per modello F24 | | |
|---|--------|--|
| Codice catastale Comune di Casaleggio Novara : B883 | | |
| tributo | codice | descrizione |
| IMU di competenza del Comune | 3912 | IMU – abitazione principale e pertinenze |
| | 3914 | IMU – terreni agricoli |
| | 3916 | IMU – aree edificabili |
| | 3918 | IMU – altri fabbricati |
| | 3930 | IMU – immobili ad uso produttivo categoria D – incremento COMUNE |
| IMU di competenza dello STATO | 3925 | IMU – immobili ad uso produttivo categoria D – quota STATO |
| TASI di competenza del Comune | 3958 | TASI - abitazione principale e pertinenze |
| | 3959 | TASI - fabbricati rurali ad uso strumentale |
| | 3960 | TASI - aree edificabili |
| | 3961 | TASI - altri fabbricati |

L'Ufficio Tributi del Comune di Casaleggio Novara è a disposizione per fornire informazioni più dettagliate sulla IUC ai seguenti recapiti:



0321/839132



0321/839600



municipio@comune.casalegionovara.no.it



casalegionovara@pcert.it

Immobili soggetti ad IMU e TASI – ALIQUOTE 2016 (Delibera C.C. n. 4 del 27/04/2016)

| Tipo immobile | Categoria catastale | Quale imposta è dovuta e da chi | |
|---|-------------------------------------|---|--|
| | | IMU | TASI |
| Abitazioni principali di lusso e relative pertinenze | A1, A8, A9 e pertinenze C2, C6 e C7 | SI Dovuta dal possessore 3,7 per mille con detrazione € 200,00 | SI Dovuta solo dal possessore 2,3 per mille |
| Immobili diversi dalle abitazioni principali: - abitazioni a disposizione, vuote, affittate - pertinenze eccedenti quelle ammesse | da A1 a A9 e A11 C2, C6 e C7 | SI Dovuta dal possessore 8,8 per mille | SI Dovuta dal possessore e dall'eventuale detentore 1,3 per mille |
| Uffici e studi privati Negozzi e botteghe Laboratori per arti e mestieri | A10 C1 C3 e C4 | SI Dovuta dal possessore 8,8 per mille | SI Dovuta dal possessore e dall'eventuale detentore 1,3 per mille |
| Istituti di credito e assicurazioni | D5 | SI Dovuta dal possessore 8,8 per mille | SI Dovuta dal possessore e dall'eventuale detentore 1,3 per mille |
| Capannoni industriali, commerciali e a destinazione speciale, alberghi e pensioni | da D1 a D8 (escluso D5) | SI Dovuta dal possessore <u>7,6 allo Stato</u> e <u>1,2 al Comune</u> | SI Dovuta dal possessore e dall'eventuale detentore 1,30 per mille |
| Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola | D10 o con annotazione di ruralità | NO Esenti per legge | SI Dovuta dal possessore e dall'eventuale detentore 1,0 per mille |
| Terreni agricoli coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti ed IAP iscritti nella previdenza agricola | | NO Esenti per legge | NO Esenti per legge |
| Terreni agricoli posseduti da soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente | | SI Dovuta dal possessore 8,80 per mille | NO Esenti per legge |
| Aree edificabili | | SI Dovuta dal possessore 8,8 per mille | SI Dovuta dal possessore e dall'eventuale detentore 1,3 per mille |
| Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non locali | | Esenti per legge | SI Aliquota 1,30 per mille |
| Immobili concessi in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, in presenza dei requisiti stabiliti dalla legge 28/12/2015 n. 208 | | SI Aliquota 8,8 per mille – riduzione 50% base imponibile | SI Aliquota 1,30 per mille – riduzione 50% base imponibile |